

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Il giorno venerdì 9 aprile 2021 alle ore. 17 presso la sede legale in via sede di Tivoli, Piazza Santa Croce, 17 ed in contemporanea in Videoconferenza, si tiene, in seconda convocazione, l'Assemblea straordinaria della Accademia Angelico Costantiniana di lettere arti e scienze – Angelo Comneno Onlus ”.

Viene nominato Presidente dell'Assemblea il Sig. **Alessio Ferrari Angelo-Comneno** Segretario di Assemblea il Sig. **Armando Cinquegrana**. Prende la parola il Presidente che dichiara l'assemblea regolarmente costituita in quanto risultano presenti la maggioranza e totalità dei soci aventi diritto al voto ai sensi dell'art. 8 dello statuto nelle persone di

1. Giorgio dott. CARINGI;
2. Gianluigi Prof. ROSSI;
3. Eleonora Avv. DI PRISCO;
4. Giampiero dott. Prof. VENTURA MAZZUCA
5. Roberto Prof. LI VOTI
6. Gherardo Ing. dott. LAFFINEUR PETRACCHINI;
7. Fernando dott. FREZZOTTI;
8. Graziella Prof.ssa CARASSI;
9. Gian Luca Prof. GREGORI
10. Vincenzo dott. RUFFINO
11. Amando Sig. CINQUEGRANA
12. Ferruccio Gen. FERRARI
13. Alessio Avv. FERRARI ANGELO-COMNENO
14. Simonetta Prof.ssa ANGELO-COMNENO
15. Alessandra Sig.ra ANGELO-COMNENO di Tessaglia

| |
|---|
| AGENZIA DELL'E ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI ROMA Ufficio Territoriale di Roma 3 Soltebagni |
| N. 3375 |
| Serie 3 |
| Data 14.5.2021 |
| REGISTRATO CON EURO |
| ACTO GENITE DOL 1706/21 IL DIRIGENTE |

16. Manuele dott. FERRARI ANGELO-COMNENO delegato Ferruccio Ferrari

17. Maria dott.ssa RUSSO ALTOMARE delegato Alessio Ferrari Angelo

Comneno

18. Giovanni Ing. ARRICO' delegato

19. Angela Sig.ra TERSIGNI delegato dott. Waler Cundari

20. Luigi dott. PULLI delegato Avv. Eleonora Di Prisco

21. Gianfranco dott. RINALDI delegato Alessandra Angelo Comneno di

Tessaglia

22. Biagio M^ ANDRIULI delegato Simonetta Angelo-Comneno

23. Raffaella dott.ssa SALATO delegato Giampiero Ventura Mazzuca

Il Presidente quindi illustra gli argomenti all'ordine del giorno:

1. Modifica Statuto dell'Associazione ai fini della trasformazione dell'Accademia Angelica Costantiniana Onlus in dell'Accademia Angelica Costantiniana APS secondo la normativa Terzo Settore conforme al Decreto Legislativo del 3 Luglio 2017 n.117.

1) Modifica Statuto dell'Associazione;

Dopo aver rilevato che è emersa la necessità di apportare modifiche allo Statuto attuale al fine di procedere con l'adeguamento alla Riforma Terzo Settore e contestuale trasformazione in APS, l'Assemblea delibera di procedere con la stesura dello Statuto conforme al Decreto Legislativo del 3 Luglio 2017 n.117.

In particolare l'Assemblea, presa visione della bozza di statuto redatto in conformita' del D.lgs 117/2017, ritiene necessita apportare le seguenti modifiche

Art. 3: Non inserire tra gli associati gli Accademici Onorari. Tale categoria non acquisisce alcun diritto di voto non essendo tenuta al pagamento delle quote associative e per tale motivo non assume alcun diritto ne' doveri ne obblighi nei

confronti dei soci e dell'associazione.

a) Art. 6: inserire nei competenze dell'Assemblea Ordinaria anche quella di deliberare

il Bilancio preventivo/rendiconto programmatico

b) Art. 7: ridurre i membri del Consiglio Direttivo da un minimo 3 ad un massimo di

11 (in luogo di un minimo di 7 ad un max di 13 a 7 al consiglio La

Composizione del Consiglio Direttivo viene così modificato e ridotto: Presidente;

Segretario Generale e Istoriografo (in caso di 3 membri); consiglieri (nel caso di

oltre 3 membri fino agli 11 membri consentiti).

c) Redigere nuovo articolo che determini ruolo e compiti di un COMITATO

SCIENTIFICO da inserire tra gli Organi dell'Associazione.

d) Determinare ruolo e compiti del Magnifico Rettore.

Si è infine rappresentato che l'Accademia dal 23 maggio 1997 è titolare della rivista

"Studi sull'Oriente Cristiano" avente cadenza semestrale, registrata presso il

Tribunale di Roma al n. 338 e fin da allora diretta dal prof. Gaetano Passarelli. Nel

2002 la Rivista è stata dichiarata dall'ANVUR - Agenzia Nazionale di Valutazione

del Sistema Universitario e della Ricerca - come Rivista di Classe A. Non riuscendo

più a sostenere le spese di pubblicazione, nel 2018 l'Accademia ha stipulato con la

casa editrice Coopacai Phoenix Scarl un contratto di pubblicazione della rivista.

Tutto ciò premesso la proposta è votata favorevolmente dall'assemblea all'unanimità.

Il nuovo Statuto è allegato al presente verbale. (Allegato A). Non essendoci altro da


deliberare, il Presidente dell'Assemblea dichiara chiusa l'Assemblea. Per tutto quanto

non previsto, si applicano le disposizioni di legge in materia. Non soggetta ad


imposta di registro e a marche da bollo ex art. 82 co. 3 e 5 Dlgs 117/2017.

Roma, 09/04/2021

Il Presidente



Il Segretario



STATUTO

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

“ANGELO COMENO APS”

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE SEDE E DURATA

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE “ANGELO COMNENO” che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'Associazione puo' esercitare la propria attivita' sociale anche con la denominazione “ACCADEMIA ANGELICO COSTANTINIANA di Lettere Arti e Scienze “.

L'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di Promozione Sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo.

L'Associazione “ANGELO COMNENO” detta anche ACCADEMIA ANGELICO COSTANTINIANA di Lettere Arti e Scienze è Associazione di Promozione Sociale (APS) ai sensi dell'Art. 35.1 del D.Lgs. 117/2017 e persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile, culturale e di ricerca etica.

L'associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

L' ACCADEMIA ANGELICO COSTANTINIANA di Lettere Arti e Scienze - associazione ANGELO COMNENO APS è costituita per rendere possibile lo svolgimento in favore

dei propri associati, di loro familiari o di terzi delle attività previste dall'oggetto sociale del presente statuto che risultano coerenti con quelle previste dall'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'associazione si configura quale Ente del Terzo Settore ed è senza scopo di lucro neppure indiretto ed ispira il proprio ordinamento interno a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati nonché all'elettività ed alla gratuità delle cariche associative ad eccezione dell'organo di controllo e del revisore legale ove nominati.

L'Associazione ha sede in Via della Balduina 74 – 00136 Roma e il Consiglio Direttivo potrà, con delibera, costituire sedi secondarie anche in altri comuni sia in Italia che all'estero.

L'Associazione appartiene ai suoi aderenti, che ne determinano l'organizzazione e il governo attraverso gli strumenti previsti nel presente statuto. L'Associazione ha durata illimitata.

ARTICOLO 2 – OGGETTO SOCIALE

L'Associazione, esercita attività di interesse generale per il perseguimento, senza fini di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, è apartitica e si attiene ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività delle cariche associative nel rispetto del principio della pari opportunità tra donne e uomini e gratuità delle cariche sociali.

L'Associazione intende promuovere l'arte, la scienza e la cultura in genere anche a mezzo di altre associazioni affini o attraverso Enti od Organizzazioni.

Lo spirito e la prassi dell'associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione che hanno ispirato l'associazione stessa e, in particolare, nel rispetto

dell'art. 118, comma 4 della Costituzione.

L'associazione intende svolgere ai sensi dell'articolo 5 D.Lgs n. 117/2017 le seguenti attività di interesse generale, in particolare:

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata .

In dettaglio ha tra i suoi obiettivi:

1. -promuovere e incrementare studi e pubblicazioni in tutti i rami dello scibile umano e delle professioni, accogliendo nel proprio seno, con dignità accademica, ingegni di ogni parte del mondo;

2. promuovere e coordinare, organizzare e attuare, anche per conto di altri Enti, iniziative di interesse culturale, di carattere didattico o divulgativo, letterario ed artistico, curando relazioni con istituzioni similari in ogni parte del mondo;

3. -pubblicare opere che rientrino nelle finalità della Associazione e in particolare opere di elevato livello culturale;

4. -organizzare convegni di studi, concorsi, convivi, seminari, conferenze, dibattiti

relativi a pubblicazioni in ogni parte del mondo, sempre sulle materie specifiche di interesse dell'Istituzione;

5. istituire letture e commenti di opere antiche e moderne;

6. -pubblicare un bollettino o una rivista per informare della vita culturale della Associazione;

7. -organizzare iniziative a carattere benefico, collaborare con Ospedali per la raccolta di fondi a scopi benefici a favore di soggetti fortemente disagiati in ragione di condizioni fisiche, economiche e sociali.

L'associazione potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nel rispetto dei criteri e limiti definiti con apposito decreto, secondo le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività. L'Associazione, per il perseguimento dei propri scopi, potrà porre in essere una serie di iniziative al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'Associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse.

L'Associazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali può avvalersi delle prestazioni libere, gratuite e volontarie, degli associati. L'Associazione, qualora se ne presentasse la necessità, potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altri Enti non lucrativi.

ARTICOLO 3 - SOCI

Sono Soci dell'Associazione e possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche e le persone giuridiche, ivi inclusi enti pubblici e privati, nonché associazioni

(riconosciute o non riconosciute), fondazioni e comitati, sia italiani sia esteri che ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e ideologia e che intendono dare il loro apporto per il conseguimento degli scopi associativi e versino le quote associative determinate dal Consiglio Direttivo. Tutti i soci godono degli stessi diritti e sono assoggettati ai medesimi doveri. Gli aderenti all'associazione che svolgono attività di volontariato sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, secondo quanto disposto dall'articolo 18 del Codice del Terzo settore.

Ogni socio è vincolato all'osservanza di tutte le norme del presente Statuto, dei Regolamenti adottati, nonché delle disposizioni adottate dagli Organi dell'Associazione.

L'Associazione, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma libera e gratuita dagli associati. In caso di particolare necessità l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati nei limiti previsti dall'art. 36 del D.Lgs. 117/2017. E' espressamente prevista l'assenza di collegamento tra la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri senza deroga alcuna e il numero dei Soci è illimitato. È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Chiunque intenda aderire all'Associazione in qualità di socio deve formulare al Consiglio Direttivo un'espressa domanda scritta che contenga i dati personali o dell'ente, la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione, nonché l'impegno ad osservarne lo statuto, l'eventuale regolamento interno (ove adottato) e le

deliberazioni degli organi associativi.

Sull'ammissione all'Associazione delibera con provvedimento motivato nella prima seduta utile il Consiglio Direttivo, la cui decisione è insindacabile. In caso di rifiuto, il Consiglio Direttiva, entro sessanta giorni, motiva il rigetto e lo comunica all'interessato. La qualità di socio è acquisita a far data dall'approvazione della domanda. Da questo momento il socio sarà iscritto nell'apposito registro degli associati a cura del Consiglio Direttivo. Il contributo associativo è annuale, non è trasferibile, non è trasmissibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di Socio. Spetta al Consiglio Direttivo deliberare sull'importo della quota sociale annuale.

Il Consiglio Direttivo con voto dei due terzi dei presenti procede anche all'espulsione dei Soci che per gravi motivi abbiano reso incompatibile la loro presenza/permanenza nell'Associazione.

Requisiti degli Accademici.

- Al momento della presentazione della domanda, i candidati che intendono essere noninati Accademici devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- non aver riportato condanne definitive e non avere a carico procedimenti penali per i delitti previsti dal codice penale o qualsiasi altra legge speciale;

- non essere sottoposti a misure di prevenzione ai sensi delle leggi 1423/56 e successive modificazioni ed integrazioni;

- avere maturato un'adeguata esperienza di attività di promozione sociale od altra equivalente ovvero aver sostenuto l'attività dell'Associazione per almeno tre anni, pagando puntualmente le quote associative e frequentando assiduamente gli incontri culturali dalla stessa organizzati.

- Ai fini dell'accertamento della sussistenza dei requisiti di cui ai punti 1 e 2, gli

interessati devono presentare, salvo specifico esonero disposto dal Consiglio

Direttivo, con delibera motivata, i seguenti documenti:

- per il requisito di cui al punto 1, il certificato del casellario giudiziale dei carichi pendenti;

- per il requisito di cui al punto 2, il relativo certificato prefettizio.

- Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al punto 3, gli interessati possono presentare qualsiasi atto o documento dagli stessi ritenuto utile ed anche produrre testimonianze.

- Il Consiglio, verificata sulla base dei documenti prodotti e di ogni altro elemento raccolto la sussistenza o meno dei suddetti requisiti, dichiara la domanda di nomina accettata o respinta, con delibera inappellabile.

- Categoria di Associati

- Sono di seguito elencate in ordine decrescente di importanza:

- **Associato** - L'Associato che abbia sostenuto l'Associazione per almeno tre anni, partecipando assiduamente agli incontri culturali programmati dall'Associazione.

Non e' necessario avere conseguito un titolo Accademico

- **Accademico**. L'Associato che abbia sostenuto l'Associazione per almeno due anni, partecipando assiduamente agli incontri culturali programmati dall'Associazione

stessa ed in regola con il pagamento delle quote associative ed avere conseguito un

titolo accademico, può entrare a far parte di tale categoria richiedendo al Consiglio

Direttivo di valutare la propria nomina ad Accademico.

- **Accademico di Merito**. Possono essere nominati tali professori, studiosi, artisti; professionisti, imprenditori, dirigenti pubblici o privati distintisi nella propria attività.

- **Accademici Ordinari o Emeriti**: Possono essere nominati tali Presidi di Scuole;

Professori Universitari Ordinari, Scienziati, Studiosi, Artisti di chiara fama.

- L'Accademico, a qualunque categoria appartenga, acquisisce la qualifica di **Accademico Benemerito**, qualora, oltre a versare la quota annuale, contribuisca con oblazioni volontarie alle attività dell'Associazione ovvero contribuisca, con il proprio specifico apporto, a diffondere la notorietà dell'Associazione aumentandone il prestigio.

- ARTICOLO 4 – DIRITTI, DOVERI ed OBBLIGHI DEI SOCI

I Soci hanno diritto di partecipare all'Assemblea ordinaria e straordinaria e - se di maggiore età ed in regola con il pagamento della quota annuale di associazione - esprimere il proprio voto, sia direttamente sia mediante delega acritta conferita ad altro socio (ogni socio può essere portatore di due deleghe scritte);

- essere informati sulla vita e sulle attività dell'Associazione in conformità a quanto previsto dalla legge e dal presente statuto;

- essere rimborsati delle spese, documentate ed effettivamente sostenute, per le attività prestate che siano state preventivamente programmate ed approvate dal Consiglio Direttivo;

I soci, con la sottoscrizione della domanda di adesione, si impegnano a rispettare i seguenti obblighi:

- osservare le disposizioni del presente statuto e dell'eventuale regolamento interno;

- osservare le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

- versare nei termini la quota associativa annua deliberata come obbligatoria dal Consiglio Direttivo;

- tenere un comportamento verso gli altri soci ed all'esterno dell'Associazione animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede e rigore morale.

Come indicato all'art. 38 del c.c. secondo il quale *"Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione"*, per agire legittimamente in nome e conto della Associazione sarà necessario il conferimento di apposito mandato da parte del Consiglio Direttivo sulla base di un progetto da sottoporre al Consiglio Direttivo medesimo. Il mandato elencherà gli atti giuridici che il mandatario potrà compiere in nome e conto della Associazione e contemplerà un termine entro il quale, se non espressamente rinnovato, dovrà considerarsi estinto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1722 c.c..

Il mandatario dovrà sottoscrivere per accettazione il mandato così come formalizzato dal Consiglio Direttivo e attenersi alle direttive tassativamente conferite. Il mandatario non potrà in ogni caso assumere obbligazioni segnatamente a carattere patrimoniale a carico della Associazione.

La qualità di Socio è assunta a tempo indeterminato e viene meno in seguito a:

rinuncia volontaria da comunicare per iscritto al Presidente del Consiglio Direttivo,

la dichiarazione di recesso ha effetto con la scadenza dell'anno in corso;

- morte o perdita della capacità di agire per le persone fisiche ed estinzione o scioglimento per le persone giuridiche;

- indegnità, incompatibilità, inidoneità, o per qualsiasi altro grave motivo che, a giudizio del Consiglio Direttivo, renda incompatibile la permanenza del Socio nell'Associazione.

- il mancato versamento della quota associativa per almeno due anni consecutivi.

La cancellazione o l'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza

dei due terzi dei presenti. Tale provvedimento dovrà essere comunicato al socio, il quale, entro 30 (trenta) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea dei Soci mediante raccomandata o PEC inviata al Presidente del Consiglio Direttivo. I soci recedenti o esclusi o che comunque abbiano cessato di aderire all'Associazione non hanno diritto alla restituzione dei contributi versati e non vantano alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ARTICOLO 5 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Comitato Scientifico
- il Presidente e il Vice Presidente (ove nominato) del Consiglio Direttivo;
- L'Organo di controllo (qualora istituito)
- il Revisore legale dei conti (ove nominato)
- Il Magnifico Rettore (eventuale)
- Comitato Giudico (eventuale)

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito ad eccezione eventualmente dell'Organo di Controllo e del soggetto incaricato alla Revisione Legale. In caso di affidamento di incarichi gestionali od ispettivi ad uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, questi possono ricevere un compenso nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio stesso.

ARTICOLO 6 – ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composto da tutti i soci che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati ed in regola con il pagamento della quota associativa annuale. L'Assemblea dei Soci si riunisce su convocazione del

Presidente del Consiglio Direttivo in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del Bilancio consuntivo e ove predisposto del bilancio sociale e di quanto all'ordine del giorno specificato in convocazione.

La convocazione avviene mediante avviso di convocazione affisso nella sede legale dell'Associazione e pubblicazione sul sito web dell'Associazione, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea. Copia dell'avviso di convocazione viene inviata all'indirizzo di posta elettronica o al numero di fax di quei soli Soci che si saranno fatti parte diligente nel comunicarlo nel modulo di iscrizione o con successiva comunicazione alla sede dell'Associazione.

L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia in prima che in seconda convocazione e l'elenco degli argomenti da trattare. All'Assemblea potranno partecipare anche i Soci collegati in "teleconferenza" o in "video-conferenza" o altra tecnica telematica di comunicazione a distanza a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci. In particolare è necessario che: (i) sia consentito al presidente dell'Assemblea, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'assemblea, di constatare e proclamare i risultati della votazione; (ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario di assemblea all'uopo nominato onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale. La specifica disciplina tecnica dello svolgimento della Assemblea con dette modalità telematiche a distanza sarà adottata dal Consiglio Direttivo e comunicata a

tutti i Soci iscritti ed in regola con il pagamento della quota.

All'Assemblea Ordinaria compete deliberare riguardo:

- gli indirizzi e le direttive generali dell'associazione,

- deliberare il Bilancio preventivo/rendiconto programmatico

- l'approvazione del bilancio consuntivo,

- l'approvazione del bilancio sociale qualora predisposto in maniera volontaria o in quanto obbligatorio per legge

- la nomina e la revoca dei componenti il Consiglio Direttivo

- la nomina e la revoca dell'Organo di Controllo (qualora istituito),

- la nomina e la revoca del Revisore legale dei conti (ove nominato)

All'Assemblea Straordinaria compete deliberare riguardo:

- le modifiche dello Statuto, lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;

- le altre materie attribuite alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto.

L'Assemblea si convoca inoltre ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità o quando il Presidente del Consiglio Direttivo, o almeno la metà dei componenti del Consiglio Direttivo, lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei Soci.

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza (in proprio o per delega) della maggioranza dei soci, e le relative deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti (in proprio o per delega). Le deliberazioni di modifica dello statuto, sia in prima sia in seconda convocazione, sono adottate dall'Assemblea

straordinaria con la presenza (in proprio o per delega) di almeno tre quarti dei soci e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, sia in prima sia in seconda convocazione, con la presenza (e il voto favorevole, in proprio o per delega), di almeno due terzi dei soci. Le proposte di modifica dello statuto, determinate e specifiche, possono essere formulate di propria iniziativa dal Consiglio Direttivo ovvero possono essere presentate da almeno la metà più uno dei soci al Consiglio Direttivo, il quale, preso atto della ritualità della richiesta, convoca l'Assemblea straordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della richiesta. Le proposte di modifica devono essere riportate integralmente in allegato all'ordine del giorno dell'Assemblea convocata per deliberare in ordine ad esse.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. I membri del Consiglio Direttivo non hanno voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Ogni Socio dispone di un voto all'Assemblea dei Soci. Nel caso di partecipazione di persone giuridiche, queste non potranno avere oltre 3 voti a disposizione. Il numero di voti verrà definito al momento dell'accettazione di questi come soci ed indicato nel libro soci.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia.

Presiede l'Assemblea Generale dei Soci sia Ordinaria che Straordinaria, il Presidente o il Vice Presidente o uno dei membri del Consiglio Direttivo o altra persona designata di volta in volta dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice dei Soci presenti e/o rappresentati. Svolge l'attività di Segretario dell'Assemblea un Socio designato dal Presidente dell'Assemblea.

ARTICOLO 7 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri da un minimo di 3 ad un massimo 11. In caso di nomina soli 3 membri il Consiglio Direttivo sarà composto dal Presidente; dal Segretario Generale e dall'Istoriografo. Nell'ipotesi il Consiglio Direttivo fosse composto da 4 membri fino al numero massimo consentito di 11, questi verranno scelti tra i Soci dell'Associazione (ovvero, in caso di Soci persone giuridiche, anche tra le persone da costoro indicate).

Il Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva alla nomina provvede a nominare al proprio interno il Presidente del Consiglio Direttivo e le altre cariche del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo resterà in carica 3 anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno, oppure quando almeno due dei Consiglieri ne faccia richiesta con indicazione degli argomenti da trattare. Il Consiglio Direttivo si deve riunire almeno due volte all'anno per la determinazione della quota annuale e per la predisposizione del bilancio consuntivo e ove necessario del bilancio sociale.

Compete al Consiglio Direttivo deliberare sulle questioni che riguardano la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ferme restando le competenze dell'Assemblea e del Presidente del Consiglio di Amministrazione;

Anche il Consiglio Direttivo può essere convocato e deliberare fruendo dei mezzi telematici di comunicazione purché la sua volontà venga espressa (telefono, teleconferenza, videoconferenza, fax, posta elettronica, ecc.). Le adunanze del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche per videoconferenza o per teleconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare è necessario che: (i) sia consentito al

Presidente (oppure, in caso di assenza, al Vice Presidente) di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione; (ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; (iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza del Consiglio Direttivo si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente della riunione e dove deve pure trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Delle riunioni del Consiglio è redatto un verbale sottoscritto dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo, fatte salve le materie tassativamente riservate all'Assemblea dei Soci, è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si considerano validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi membri. Salvo ove diversamente previsto dal presente statuto, le deliberazioni di competenza del Consiglio Direttivo sono approvate sempre ed in ogni caso con la maggioranza semplice degli intervenuti alla riunione. In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente. Il Consiglio Direttivo potrà farsi coadiuvare da volontari o, se le disponibilità finanziarie lo consentono, da persone retribuite regolarmente, sia come lavoratori autonomi o professionisti che come lavoratori dipendenti o assimilati.

Il Consiglio Direttivo nella persona del Tesoriere (ove nominato) dovrà produrre all'Organo di Revisione contabile se istituito, almeno 15 gg. prima dello svolgimento dell'Assemblea, il bilancio e gli allegati esplicativi dovrà inoltre produrre anche il bilancio sociale qualora predisposto volontariamente o per legge. Al Consiglio

Direttivo compete inoltre il potere di autorizzare l'apertura di Sezioni Periferiche dell'Associazione che da esso dipenderanno, anche amministrativamente.

Il Consiglio Direttivo provvederà all'utilizzo e all'amministrazione dei fondi di cui dispone l'Associazione, nel rispetto degli scopi sociali. L'amministrazione del patrimonio e delle entrate dell'Associazione è di competenza del Consiglio Direttivo.

Le spese ordinarie sono di competenza del Presidente del Consiglio Direttivo, mentre le spese straordinarie sono deliberate collegialmente dal Consiglio Direttivo. .

ARTICOLO 8 – CARICHE SOCIALI

IL PRESIDENTE,

o in sua assenza o impedimento il Vice Presidente Vicario o in assenza di quest'ultimo al Vice Presidente, convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, vigila sull'attuazione delle deliberazioni, compie gli atti d'urgenza da sottoporre alla ratifica del Consiglio, intrattiene i rapporti con i terzi. Il Presidente ed il Vice Presidente Vicario e il Vice Presidente durano in carica fino alla scadenza o decadenza del Consiglio Direttivo. La rappresentanza legale dell'Associazione, nei confronti di terzi ed in giudizio, spetta al Presidente del Consiglio Direttivo e, in caso di sua assenza, cessazione o impedimento, al Vice Presidente Vicario e in caso di assenza, cessazione o impedimento di quest'ultimo dal Vice Presidente o in caso di sua assenza, cessazione o impedimento di questi ultimi al Consigliere più anziano per età.

Il Presidente presiede alle adunanze del Consiglio Direttivo e all'Assemblea, dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo e, con l'assistenza del Tesoriere (ove nominato), custodisce somme e valori dell'Associazione ed esegue ogni operazione di cassa tenendo aggiornata la contabilità.

Il Presidente svolge le attività necessarie alla vita dell'Associazione in stretta

collaborazione con gli altri membri del Consiglio Direttivo, ai quali può conferire procure speciali o generali per lo svolgimento delle attività di gestione dell'Associazione ed in particolare ad operare sui conti bancari e postali e di ogni altro tipo, nonché a svolgere ogni altra operazione finanziaria. Tali procure, tuttavia, non possono riguardare funzioni istituzionalmente attribuite all'esclusiva competenza del Presidente.

In caso di necessità o urgenza, il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile. Il Tesoriere viene nominato dal Consiglio Direttivo, tiene aggiornata la contabilità e la conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell'associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

IL SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale ha la responsabilità contabile e amministrativa e cura la realizzazione degli eventi associativi.

Ha autonoma facoltà di porre in essere ogni tipo di operazione finanziaria ed economica, comunque riconducibile al Bilancio preventivo approvato, di cui rende trimestralmente conto al Tesoriere. Ha poteri di firma sui conti correnti bancari e postali, in rappresentanza dell'Associazione, sia per l'incasso di vaglia, assegni circolari o di conto corrente bancario, di assegni o vaglia postali, di mandati di pagamento – anche esteri- sia per quanto riguarda i pagamenti, emissione di assegni, di vaglia di ogni genere, di rilascio di fidejussioni.

Ha la facoltà di delegare, per uno o più atti determinati, i propri poteri di firma ad uno o più membri del Consiglio Direttivo, anche disgiuntamente tra di loro.

Ha la rappresentanza legale per riscuotere in nome e per conto dell'Associazione, somme di qualunque importo e per qualunque causale da parte di Amministrazioni

pubbliche o private e da parte di Enti pubblici o di Enti locali, di Istituti finanziari o di altri Enti Economici, come pure oblazioni, sovvenzioni e lasciti di qualunque natura.

Può rilasciare quietanze liberatorie.

Può ricevere, per conto dell'Associazione, donazioni di beni mobili ed immobili, di opere d'arte e rendersi cessionario di diritti di autore e di brevetti .

Cura la tenuta dei registri e degli schedari associativi ove sono iscritti i nominativi di coloro che entrano a far parte dell'Associazione sia come associati che come accademici e dei volontari, curando che sulle schede personali vengano riportati, oltre ai dati anagrafici, anche una sintetica descrizione dell'attività svolta da ogni iscritto. In particolare dovrà curare la tenuta dei seguenti registri:

Ruolo generale dei volontari, degli associati e degli accademici in ordine strettamente cronologico, specificando la categoria nella quale sono stati ammessi e la data di ammissione;

- Registro dei Volontari;
- Registro degli Associati;
- Registro degli Accademici;
- Registro degli Accademici di Merito;
- Registro degli Accademici Ordinari o Emeriti;
- Registro degli Accademici Onorari.

Cura inoltre la tenuta degli schedari relativi ad Enti o Istituzioni Culturali o persone fisiche che intrattengono rapporti attivi con l'Associazione, quali, ad esempio, enti e centri culturali, critici d'arte, giornali e giornalisti, ambasciate, musei, galleristi, editori, addetti culturali etc. Il Segretario Generale potrà avvalersi, per l'espletamento dei propri compiti, dell'opera di Accademici, di Associati o di terzi. Potrà altresì avvalersi della collaborazione di un Vice Segretario Generale, nominato dal Consiglio

Direttivo su proposta del Segretario Generale stesso. La sede della Segreteria Generale è stabilita dal Consiglio Direttivo anche in località diversa da quella della Presidenza e degli altri organi associativi.

L'ISTORIOGRAFO

ha il compito di redigere la storia dell'Associazione, tenendo sempre aggiornata la cronaca della vita dell'Associazione.

Raccoglie le memorie e le biografie delle Personalità che fanno parte o hanno fatto parte dell'Associazione.

Redige il sommario delle conferenze e degli eventi accademici, dei seminari di studio, delle relazioni scientifiche e delle comunicazioni tenute in ogni parte del mondo dagli Accademici ed Associati per una eventuale pubblicazione.

Segnala al Presidente le opere che reputa degne di pubblicazione o, comunque, di premi e di un qualsiasi altro riconoscimento.

IL TESORIERE

E' il responsabile della cassa dell'associazione ed è incaricato, specificatamente, della tenuta della contabilità e dei registri annessi e connessi per legge, dei registri o dei documenti di carattere fiscale, se obbligatori e resi indispensabili dalle leggi del Paese.

Redige, se necessario, la denuncia dei redditi. Esige dagli Associati ed Accademici, che ne siano obbligati, le quote annuali o le quote "una tantum", i contributi vari, come pure il rimborso delle spese di cancelleria, di posta, etc.

Cura la stesura dei conti e dei relativi bilanci preventivi e consuntivi, coincidenti con l'anno solare, approvati dal Consiglio Direttivo, corredati di una relazione a firma del Segretario Generale e del Tesoriere stesso, illustrativa della gestione svolta.

Segue ed applica le direttive che gli vengono impartite dal Presidente.

I CONSIGLIERI

Affiancano il Presidente ed il Vice Presidente Vicario per un corretto andamento dell'organizzazione dell'Associazione.

A ciascuno dei consiglieri possono essere affidati incarichi specifici, anche a carattere saltuario, dal Vice Presidente Vicario o direttamente dal Presidente, comprese eventuali ispezioni nelle sedi dell'Associazione.

ARTICOLO 9

Il Consiglio Direttivo puo' altresì nominare, previa determinazione del numero dei componenti, un Comitato Scientifico ed un Comitato Giuridico.

9.A - COMITATO SCIENTIFICO

9.A.1 Composizione e nomina

Il Comitato Scientifico è composto da un numero dispari di membri da un minimo di 3 ad un massimo di 13 scelti tra gli Accademici, anche non Consiglieri, esperti in scienze storiche, socio economiche-giuridiche-scientifiche e letterarie.

Il Comitato Scientifico nomina il Presidente ed il Segretario scegliendoli tra i propri membri.

In caso di dimissioni o altro impedimento di uno dei membri del Comitato, il Consiglio Direttivo provvede alla nomina di un altro membro alla sua prima utile riunione.

9.A.2 Funzioni

1. Il Comitato Scientifico è l'organo tecnico-consultivo che supporta il Consiglio Direttivo nella definizione delle linee strategiche dell'Associazione e nella valutazione dei progetti presentati dal Presidente Scientifico.

Il Comitato Scientifico in qualità di Organo d'indirizzo propositivo, consultivo e di valutazione:

assiste l'Associazione nella definizione della politica culturale;

stimola le attività dell'Associazione volte al raggiungimento degli scopi statuari e promuove l'attivazione di gruppi di lavoro all'interno degli obiettivi istituzionali; sottopone al Consiglio Direttivo la selezione dei Progetti di Ricerca, delle attività culturali e delle collaborazioni da avviare nel perseguimento degli scopi statuari; ha la supervisione scientifica su tutti i progetti dell'Associazione;

2. Il Comitato Scientifico coadiuva il Presidente Scientifico nella valutazione della correttezza scientifica degli elaborati e di tutti i documenti da pubblicare a cura e per conto dell'Associazione.

3. Il Consiglio Direttivo può richiedere pareri al Comitato Scientifico e affidare incarichi di studio e ricerca su materie che richiedano particolari approfondimenti o specifiche professionalità.

9.A.3. Esercizio

1. Il Comitato Scientifico si riunisce almeno una volta l'anno secondo le indicazioni del Presidente scientifico che provvederà ad organizzare gli incontri.

2. Il Presidente Scientifico predispone un calendario di massima delle riunioni e redige di volta in volta il verbale delle riunioni

3 Per la validità delle riunioni è necessaria la partecipazione della maggioranza dei membri, anche in audio o videoconferenza.

4. Il Presidente scientifico, coadiuvato dal Segretario, redige il verbale delle riunioni che trasmette entro quindici giorni (giorni) al Presidente del Consiglio Direttivo.

9.A.4 Durata

Comitato Scientifico rimane in carica per tre anni e, quale organo di supporto al Consiglio Direttivo, decade automaticamente al rinnovo dello stesso. Alla scadenza i Membri possono essere riconfermati.

9.A.5 Convocazione e modalità operative

1. Il Comitato Scientifico è convocato dal suo Presidente con un preavviso di almeno 7 giorni.

2. Il Comitato Scientifico si riunisce presso la sede sociale ovvero altro luogo scelto dal Presidente Scientifico.

3. Le riunioni del Comitato Scientifico possono tenersi anche attraverso incontri telematici.

4 - Il numero minimo di partecipanti alle riunioni è di tre Membri

9.A.6 Presentazione e valutazione dei progetti

Il Comitato Scientifico esprime parere favorevole o contrario con votazioni a maggioranza dei presenti.

I progetti per i quali è stato espresso parere favorevole verranno sottoposti all'approvazione del Consiglio Direttivo

9.A. 7 Gratuità delle cariche

I Membri del Comitato Scientifico non hanno retribuzione per le sedute e per le riunioni alle ricerche che sono incaricati di seguire

9.B - COMITATO GIURIDICO

Il Comitato Giuridico è costituito dal Presidente e da due Consiglieri nominati dal Consiglio Direttivo.

Il Comitato Giuridico ha il compito di esprimere pareri giuridici sulle materie sottoposte al Consiglio Direttivo o su richiesta del Presidente.

Ha, altresì, il compito di vagliare le posizioni di membri dell'Associazione nei riguardi dei loro obblighi verso l'Associazione e di vigilare che l'attività degli stessi sia sempre consona alla dignità dell'Associazione. Esamina e vaglia la posizione di coloro che siano stati proposti per la decadenza o per l'espulsione dall'Associazione e formula le proposte relative da sottoporre al Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 10 – ACCADEMICI ONORARI E MAGNIFICO RETTORE

Il Consiglio Diretivo puo', altresì, nominare, previa approvazione dell'Assemblea dei soci.

10.1 Accademici Onorari.

insigni personalità del mondo accademico, sociale, economico, scientifico, politico, militare e religioso e diplomatico riconosciuti di chiara fama a livello internazionale ai quali, per posizione o attività professionale, non sia possibile richiedere una collaborazione attiva e continuativa .

I suddetti non assumono la qualità di soci. Non sono tenuti al pagamento delle quote associative e per tale motivo non assumono alcun diritto (ivi compreso quello di voto) né doveri né obblighi nei confronti dei soci e dell'associazione

10.2 – Magnifico Rettore

Sarà nominato dal Consiglio Direttivo tra gli Accademici Onorari.

Questi ha il compito di consigliare e coadiuvare il Consiglio Direttivo ed il Presidente dell'associazione ed anche, se richiesto, il Comitato Scientifico, nella organizzazione delle attività della associazione. Ha il compito intrattenere, in nome e per conto dell'Associazione ed assieme al Presidente del Consiglio Direttivo, i rapporti istituzionali con gli Istituti di cultura italiani all'estero, con Università, Fondazioni ed Enti culturali italiani ed Esteri.

Dovrà siglare assieme al Presidente dell'Associazione i Diplomi di nomina dei nuovi Associati e siglare sempre assieme al Presidente del Consiglio Direttivo ogni accordi che l'Associazione raggiungerà con suddetti Enti, Università e Fondazioni.

ARTICOLO 11 – ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo (ove nominato dall'assemblea) potrà essere o collegiale, composto da tre membri o anche monocratico, durerà in carica tre anni e potrà essere

rinominato. I componenti dovranno essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora espressamente incaricato, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre il controllo legale dei conti qualora l'associazione dovesse superare i limiti previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017 e gli sia espressamente richiesto.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle vigenti normative in materia. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ARTICOLO 12 - REVISORE LEGALE

L'associazione dovrà nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro qualora superi i limiti previsti dall'art. 31 D.Lgs. 117/2017. L'attività di revisione, se istituita, può essere affidata ad un solo Revisore Unico anche non Socio o ad un Collegio dei Revisori composto anche da non Soci. Il revisore legale rimane in carica tre anni e può essere rinominato.

ARTICOLO 13 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità di utilità sociale. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque

denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;

- da eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- dai contributi annuali e straordinari degli associati;
- dai contributi dei privati;
- dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato,
- degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- dai proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- da entrate derivante da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

- da altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo sociale;
- da proventi derivanti da raccolte fondi.

Con deliberazione del Consiglio Direttivo, sentito l'organo di controllo, ove esistente, possono essere istituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare o al rimborso di finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

ARTICOLO 14 – LIBRI SOCIALI

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge l'Associazione dovrà tenere:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a) e b) sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono. Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali purché ne facciano motivata istanza al Presidente dell'associazione e dovranno essere esibiti entro 10 giorni dalla richiesta. Le eventuali copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

ARTICOLO 15 - BILANCIO

L'esercizio dell'Associazione si apre il 1° Gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni

anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio consuntivo e, se ritenuto necessario, un bilancio preventivo.

Il bilancio consuntivo deve rappresentare la situazione patrimoniale dell'Associazione e i risultati di gestione indicando le entrate e le spese sostenute nel corso dell'anno. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa o di entrata per l'esercizio annuale successivo.

Qualora obbligatorio o comunque predisposto, il bilancio sociale sarà redatto in conformità alle linee guida di cui allo stesso D.lgs. 117/2017 e come meglio specificato al Decreto del Ministro del Lavoro del 4/7/2020 e successive integrazioni e modificazioni.

I bilanci (consuntivo, preventivo e, ove previsto, sociale) sono predisposti dal Consiglio Direttivo e depositati presso la sede dell'Associazione, a disposizione dei Soci e dell'Organo di revisione dei conti, se nominato, almeno 15 giorni prima della data fissata per l'approvazione.

Gli schemi di bilancio saranno quelli previsti dal Decreto del Ministero del Lavoro del 5/3/2020 o dagli schemi successivamente previsti, in particolare sarà formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione.

Il bilancio può essere integrato da un rendiconto economico-finanziario e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo per la sua approvazione in Assemblea entro quattro mesi dal termine dell'esercizio sociale. Il bilancio, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti. L'Associazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche

mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico. A tal fine, per ciascuna attività di raccolta pubblica di fondi, l'Associazione redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese ad esse relative.

ARTICOLO 16 - SCIoglIMENTO

L'Associazione si scioglierà per impossibilità di funzionamento o per volontà dell'Assemblea generale dei Soci. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci, con una maggioranza dei tre quarti dei Soci aventi diritto al voto. In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.


In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 D. Lgs. 117/17, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore., secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017

ARTICOLO 17 - NORME TRANSITORIE

Come previsto dall'art. 101 co.2 del D. Lgs. 117/2017 fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione dell'ente nel Registro della Promozione Sociale presso la Regione. Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.

Si richiedono agevolazioni ex art. 82 co. 3 e 5 Decreto Lgs. 117/2017

Il Presidente



Il Segretario

